



POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE O CONFLICT POLICY

*Documento adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/05/2008
modificata con delibera del 30/10/2008 ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Banca
d'Italia – Consob del 29/10/07*

Allegato "D" del Verbale del C.d.A. del 30/10/2008

INDICE

1. RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI GENERALI.....	2
4. INFORMATIVA SULLA POLITICA.....	4
5. APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI PROPORZIONALITA'.....	4
6. CRITERI PER LA MAPPATURA DEI CONFLITTI	5
7. MISURE ADOTTATE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI	7
9. INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE.....	14
10. REGISTRO DEI CONFLITTI.....	14

1. RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI GENERALI

Il presente documento, denominato *Politica per la gestione dei conflitti di interesse* o *Conflict Policy* (di seguito anche *Politica o Policy*), approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 12/05/2008 modificata con delibera del 30/10/2008, descrive la politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Banca di Credito Cooperativo di Arborea (di seguito Banca) in ottemperanza e nel rispetto della disciplina di riferimento contenuta nella Direttiva 2004/39/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (di seguito MiFID dall'acronimo inglese *Markets in Financial Instruments Directive*), nella Direttiva 2006/73/Ce o Direttiva di Livello 2 (di seguito Direttiva L2), nel Testo Unico della Finanza D.Lgs. 58/98 e successive modificazioni (di seguito Tuf), nel Regolamento emanato congiuntamente da Banca d'Italia e Consob in data 29/10/07 (di seguito Regolamento Congiunto), nel Regolamento Intermediari adottato da Consob con delibera n. 16190/07 (di seguito Regolamento Intermediari).

A causa dell'intensificarsi dell'attività degli intermediari sono aumentate le situazioni di conflitto di interesse, considerate dalla normativa fisiologiche ed ineliminabili a priori.

L'art. 23 del Regolamento Congiunto dispone che gli intermediari adottino ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.

Gli intermediari gestiscono i conflitti di interesse anche adottando idonee misure organizzative e assicurando che l'affidamento di una pluralità di funzioni ai soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

Quando le misure adottate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, gli intermediari informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

Le informazioni devono essere fornite al cliente su supporto duraturo e presentare un grado di dettaglio sufficiente, considerata la natura del cliente medesimo.

Gli intermediari formulano per iscritto, applicano e mantengono un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse in linea con il principio di proporzionalità.

Tale politica di gestione dei conflitti di interesse deve:

- consentire di individuare, in relazione ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse idoneo a ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti;
- definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.

2. CONTENUTI DEL DOCUMENTO

La presente *Politica* descrive le politiche per la gestione dei conflitti di interesse adottate dalla Banca con riferimento alla prestazione dei servizi di investimento in ottemperanza all'art. 25 del Regolamento Congiunto.

In considerazione del fatto che dalla propria attività possono fisiologicamente derivare conflitti di interesse con la clientela, la Banca persegue il massimo contenimento degli stessi; qualora tali misure risultassero insufficienti a neutralizzare completamente alcune ipotesi di conflitto, stabilisce gli elementi essenziali da rappresentare nelle avvertenze da fornire ai propri clienti.

Ciascuna procedura o regola di condotta, con particolare riferimento ai conflitti di interesse, relativa alla erogazione di servizi di investimento o gestione patrimoniale viene adottata nel rispetto dei principi e delle regole fissati dal legislatore comunitario e nazionale.

Le fattispecie di conflitti di interesse prese in esame nel presente documento non contemplano quei casi che realizzano di per se illeciti.

Il presente documento si articola nelle seguenti sezioni:

- descrizione delle relazioni con altre norme e documenti
- definizione delle modalità di fornitura dell'informativa alla clientela sulla *Politica*
- definizione di scelte per l'applicazione del criterio di proporzionalità
- definizione dei criteri per la mappatura dei conflitti di interesse
- adozione di misure organizzative per la gestione dei conflitti
- mappatura dei conflitti effettuata contestualmente all'adozione della presente *Politica*
- definizione delle modalità di fornitura dell'informativa alla clientela sui conflitti di interesse mappati
- attribuzione di competenze per l'istituzione e la tenuta del registro dei conflitti di interessi
- descrizione delle regole di aggiornamento della *Policy*

3 RELAZIONE CON ALTRE NORME E DOCUMENTI

Le linee guida contenute nella presente *Polica* integrano le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative (di legge e di regolamento) vigenti, dei contratti di lavoro e delle procedure interne.

Le presenti indicazioni in oggetto unitamente a quelle contenute nella *Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini*, nella *Policy per la classificazione della clientela* e nella *Policy sugli incentivi*, definiscono i principi e gli indirizzi operativi cui informare la prestazione dei servizi d'investimento.

Le linee guida definite nelle suddette *Policies* devono:

- considerarsi prevalenti nel caso in cui anche una sola delle indicazioni ivi contenute dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nelle procedure o nei regolamenti interni;

- ritenersi comunque un riferimento adeguato ad impostare sempre una corretta condotta operativa nell'erogazione dei servizi d'investimento, anche in assenza di puntuali procedure interne e mansionari.

Al fine di assicurare presso tutti gli interessati alla prestazione dei servizi di investimento una capillare diffusione e conoscenza dei principi e degli indirizzi adottati dalla Banca, i documenti in questione vengono recepiti ed ufficializzati nei modi d'uso mediante regolamento interno, ordine di servizio o circolare.

4. INFORMATIVA SULLA POLITICA

La sintesi della presente *Politica* è recepita, ai sensi dell'art. 29 c. 1 lett. i) del Regolamento Intermediari, nel documento *Informativa precontrattuale*, che la Banca fornisce al cliente in tempo utile prima della stipula del *Contratto Quadro* ai sensi dell'art. 34 c. 2 del Regolamento Intermediari e di conseguenza in tempo utile prima della prestazione dei servizi di investimento o accessori ai sensi dell'art. 34 c. 3 del Regolamento Intermediari.

Tale informativa, viene fornita al cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio, affinché lo stesso possa effettuare delle valutazioni autonome sulla base della politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse.

Precisamente, il documento *Informativa precontrattuale* viene sottoscritto dal cliente all'atto della stipula o rinnovo del *Contratto Quadro* per la prestazione dei servizi di investimento oppure, per la clientela esistente 1° novembre 2007, al primo contatto utile o, in mancanza, non oltre il 30 giugno 2008.

Qualora il cliente necessitasse di chiarimenti in merito ai conflitti di interesse, potrà richiedere alla Banca maggiori dettagli sulla *Politica di gestione dei conflitti di interesse* ed ogni altra informazione rilevante per assumere decisioni di investimento consapevoli.

La *Politica di gestione dei conflitti di interesse* è disponibile per la clientela presso ogni agenzia e reperibile sul sito istituzionale della Banca www.bancadiarborea.it

5. APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI PROPORZIONALITA'

La Banca, nel valutare l'ottemperanza ai requisiti organizzativi, in linea con il principio di proporzionalità, tiene conto della natura, della dimensione e della complessità dell'attività svolta, con particolare attenzione alla natura e alla varietà dei servizi di investimento prestati.

Ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Congiunto, ai fini dell'attuazione di un'efficace politica di gestione, orientata a limitare i rischi attinenti alle potenziali conflittualità che possono sorgere in corso di svolgimento di operazioni finanziarie, la Banca adotta pertanto provvedimenti in base alle proprie dimensioni, alla propria organizzazione e alle proprie specificità operative.

Il Consiglio di amministrazione definisce di non adottare forme di segregazione completa fra le unità organizzative preposte allo svolgimento dei servizi di investimento e stabilisce che vi siano barriere informative tra le diverse funzioni aziendali solo laddove l'assenza di separatezza lederebbe gravemente l'interesse del cliente.

L'attuazione di procedure di completa separatezza comporterebbe infatti oneri organizzativi ed economici non proporzionati alle dimensioni dell'impresa e alla misura di contribuzione dei servizi finanziari all'utile aziendale.

Tenuto conto delle proprie specificità operative, la Banca adotta pertanto misure e procedure interne che assicurino una proporzionata, ma non completa, separatezza organizzativa, amministrativa e gestionale.

In specie, per quanto attiene alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti ed i servizi ed attività ad esso connesse, la Banca deroga al principio della completa separatezza funzionale tra le unità aziendali a contatto con la clientela preposte allo svolgimento delle predette attività, in quanto la specificità operativa e l'assetto organizzativo dell'azienda giustificano tale semplificazione, incidendo la prestazione dei servizi di investimento in misura contenuta sull'attività complessiva svolta dalla Banca sia a livello di volumi che di redditività.

Resta fermo che, laddove non fosse possibile individuare idonee misure organizzative ovvero le soluzioni amministrative adottate non fossero sufficienti ad eliminare il rischio di nuocere agli interessi della clientela, la Banca fornirà adeguata *disclosure* secondo quanto stabilito dalla normativa e come disposto al cap. 8.

6. CRITERI PER LA MAPPATURA DEI CONFLITTI

Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Congiunto, ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse che possono insorgere nella prestazione dei servizi e che possono danneggiare gli interessi di un cliente, la Banca considera, quale criterio minimo, se a seguito della prestazione di servizi, essa, un *soggetto rilevante* o un soggetto avente con essa un *legame di controllo, diretto o indiretto*:

- a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;
- b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
- c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- d) svolgano la medesima attività del cliente;
- e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

I *soggetti rilevanti* sono i soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari della Banca;
- dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della Banca e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte della medesima;
- persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla Banca sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;

La Banca individua quali soggetti rilevanti:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione
- i componenti del Collegio Sindacale
- i componenti della Direzione Generale

- i dipendenti autorizzati alla prestazione delle attività e dei servizi di investimento ed accessori

La mappatura operata dalla Banca muove dal presupposto della potenzialità del pregiudizio della situazione di conflitto. La Banca verifica, nel momento della prestazione di servizi di investimento o accessori o una combinazione di essi, se possono emergere conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per il cliente, apprezzabili *ex ante*. A tal fine eventuali riflessioni effettuate *ex post* circa il manifestarsi del conflitto non vengono prese in considerazione. Attraverso tale valutazione *ex ante* la Banca verifica se ed in che misura una certa situazione può produrre un danno per il cliente.

Nella mappatura operata la Banca tiene conto del *Sistema* di appartenenza, della struttura del medesimo e delle attività svolte.

La Banca individua i possibili conflitti che sorgono nello svolgimento della propria attività attraverso l'analisi congiunta dei seguenti parametri:

- tipologia di servizio di investimento prestato;
- tipologia di strumento finanziario oggetto del servizio;
- unità organizzativa cui è attribuito il compito di erogare il servizio di investimento oggetto di analisi, secondo quanto previsto dal *Regolamento interno aziendale*;
- modalità operative applicate nella prestazione del servizio di investimento o accessorio;
- regolamento della struttura organizzativa e funzionale.

Ciascuna combinazione costituisce una situazione di potenziale conflitto di interessi, che, ancorché non idonea a generare un pregiudizio al cliente sulla scorta delle informazioni disponibili al momento della mappatura, è opportuno sia rilevata nella *Politica* al fine di essere monitorata e, se del caso, consentire l'individuazione di misure adeguate per la gestione.

I servizi di investimento considerati nel perimetro di analisi sono i seguenti :

- ricezione e trasmissione di ordini;
- collocamento di strumenti finanziari;
- consulenza in materia di investimenti.

La Banca individua l'insorgenza di potenziali conflitti di interesse nelle seguenti ipotesi di ricorrenza futura ed eventuale:

- attivazione di programmi di bonus interni definiti per singolo prodotto finanziario
- assegnazione di obiettivi aziendali di budget definiti per singolo prodotto finanziario
- applicazione di sistemi incentivanti aziendali che legano in maniera proporzionale la retribuzione dei soggetti rilevanti ai volumi realizzati.

Il Consiglio di amministrazione definisce di governare l'insorgenza di tali fattispecie adottando le misure di gestione di cui al cap. 7.

Il Consiglio definisce di assegnare gli obiettivi di budget in modo tale che:

- non prescindano dalla cura dell'interesse del cliente
- prevedano una diversificata distribuzione dei prodotti finanziari
- non siano di ostacolo e anzi promuovano ogni comportamento onesto, equo e professionale da parte dei soggetti rilevanti
- tengano conto della correttezza e della regolarità operativa dei soggetti rilevanti, mediante la previsione di efficaci meccanismi di controllo che costituiscano significativo elemento del sistema di determinazione di premi e bonus aziendali.

Il Consiglio stabilisce che la corresponsione o il ricevimento di piccoli doni o manifestazioni di ospitalità da parte dei soggetti rilevanti non costituisce fattispecie di conflitto di interessi o di incentivo qualora sia inferiore alla soglia del modico valore si seguito specificata:

- euro 1000,00 annui per i doni e le ospitalità corrisposti dal singolo cliente o dalla singola Società prodotto o entità terza.

In caso di superamento dei valori evidenziati i doni e le ospitalità offerti devono essere rifiutati.

E' vietato comunque ricevere incentivi dal cliente sottoforma di denaro, sottoforma di doni o manifestazioni di ospitalità qualunque sia l'importo dell'erogazione.

Sono considerate fattispecie sottratte alla disciplina dei conflitti di interesse:

- gli incentivi ricevuti o pagati dalle imprese di investimento da ovvero a terzi , in quanto tali fattispecie rientrano nella disciplina degli incentivi e sono gestiti dalla Banca mediante adozione della *Politica sugli incentivi*;
- la negoziazione per conto proprio, per il portafoglio istituzionale (proprietary trading), di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi, ancorché finanziari o partecipati in misura rilevante dalla Banca o da una società del Gruppo o Sistema.

La Banca valuta che potrebbero verificarsi potenziali conflitti di interesse ogni qualvolta i servizi di investimento prestati alla clientela si riferiscano a strumenti finanziari emessi da soggetti nei confronti dei quali la Banca presenta interessi di diversa natura e precisamente:

- interesse a sviluppare affari o rapporti commerciali;
- interesse a variare la propria posizione creditizia;
- interesse ad acquisire informazioni confidenziali.

Ne deriva la necessità di considerare l'insorgere di potenziali conflitti di interesse per tutte le emissioni di strumenti finanziari:

- delle imprese affidate, purché l'affidamento loro concesso risulti rilevante;
- di fornitori strategici della Banca;
- delle imprese cui sono prestati i servizi di consulenza in materia di struttura finanziaria ed assistenza all'emissione ed al collocamento;
- di società con cui la Banca ha interesse a sviluppare rapporti di affari;
- collocate con acquisto a fermo o a garanzia.

Si considera di ammontare rilevante, a prescindere dalla qualità del debitore, il finanziamento pari o superiore ad euro 1.000.000.

7. MISURE ADOTTATE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI

La Banca adotta una politica di gestione delle situazioni di conflitto che prevede l'attuazione di misure organizzative e di normative interne.

Al fine di individuare le più appropriate azioni da intraprendere per gestire i conflitti di interesse rilevati in corrispondenza dei servizi di investimento erogati, la Banca considera la rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati. Qualora il potenziale rischio di ledere gli interessi dei clienti sia contenuto il Consiglio di amministrazione definisce di dedicare minori risorse alla gestione del conflitto.

La Banca tiene altresì conto delle proprie dimensioni, della complessità delle attività svolte e del costo aziendale delle soluzioni organizzative che potrebbero essere adottate per la soluzione dei conflitti, così come indicato al cap. 5.

Nessun rilievo assume la natura del cliente i cui interessi possono essere pregiudicati dai conflitti. La Banca adotta adeguate misure di gestione applicate parimenti per la clientela al dettaglio, per la clientela professionale, per le controparti qualificate.

Le soluzioni organizzative individuate sono volte a garantire che i soggetti rilevanti, impegnati in attività configgenti, svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato tenuto conto delle dimensioni e delle attività della Banca nonché della rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati.

Le possibili misure di gestione dei conflitti di interesse individuate possono essere ricondotte alle tipologie previste dall'art. 25 del Regolamento Congiunto. Precisamente, al fine di garantire l'indipendenza dei soggetti rilevanti, la Banca adotta misure e procedure volte a:

- a) impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
- b) garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del cliente per conto del quale un servizio è prestato;
- c) eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- d) impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori;
- e) impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Il Consiglio di amministrazione definisce di gestire i conflitti di interesse individuati attraverso:

- l'adozione di un efficace modello operativo;
- una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità;
- l'adozione di procedure interne e sistemi di controllo;
- la disposizione di regole di condotta mirate.

Tenuto conto della propria dimensione e specificità operativa, secondo quanto indicato al cap. 5, la Banca adotta misure e procedure interne che assicurino una proporzionata separatezza organizzativa, amministrativa e gestionale per fare in modo che non sussistano correlazioni confliggenti durante la prestazione di diversi servizi di investimento laddove ciò possa arrecare un grave pregiudizio al cliente.

Il Consiglio di amministrazione integra le misure di gestione sopraccitate mediante adozione dei seguenti provvedimenti organizzativi costituiti da atti di normativa interna che vengono costantemente rivisti e aggiornati:

- *Regolamento interno aziendale*
- *Regolamento del processo finanza*
- *Sistema dei controlli interni*
- *Procedure interne per la prestazione dei servizi di investimento e accessori*

Altre misure specifiche di gestione sono indicate al cap. 8 per le singole fattispecie di conflitto mappate.

8. MAPPATURA EFFETTUATA

Di seguito sono descritte le situazioni di conflitto di interesse individuate dalla Banca applicando i criteri di mappatura di cui al cap. 5, con indicazione delle misure di gestione adottate.

Fattispecie n. 1

Descrizione

La Banca negozia strumenti finanziari per l'esecuzione dell'operazione di pronti contro termine richiesta dal cliente.

Servizi di investimento o accessori prestati

Nella fattispecie la Banca presta i seguenti servizi di investimento: negoziazione dello strumento finanziario sottostante all'operazione di pronti contro termine.

Strumento finanziario oggetto dell'operazione

La fattispecie rileva qualora oggetto dell'operazione siano tutti gli strumenti finanziari sottostanti all'operazione di pronti contro termine.

Tipologia di conflitto di interesse

La fattispecie di conflitto può essere ricondotta alle seguenti tipologie previste dall'art. 24 del Regolamento Congiunto, in quanto la Banca può:

- lett. a) realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno del cliente
- lett. b) essere portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente distinto da quello del cliente medesimo

In tali fattispecie, infatti, la Banca movimentata il proprio portafoglio istituzionale per realizzare l'operazione richiesta dal cliente. Tale fattispecie rappresenta anche una forma di raccolta del risparmio, attività tipica dell'azienda bancaria, finalizzata ad aumentare i volumi di impiego.

Le unità organizzative aziendali coinvolte nella fattispecie, in quanto partecipati alla prestazione dei servizi di investimento citati, sono: succursale, ufficio titoli

Misure adottate per la gestione

Mediante adozione della *Strategia per l'esecuzione e la trasmissione degli ordini* la Banca ha formulato idonee politiche in merito all'esecuzione di operazioni di pronti contro termine, rendendone trasparente la gestione. Tale *Strategia* rappresenta un provvedimento organizzativo idoneo a prevenire le situazioni di conflitto e a mitigarne gli effetti.

Il sistema di offerta per le operazioni di pronti contro termine prevede durate non superiori a 12 mesi e rendimenti allineati con quelli del mercato monetario, periodicamente aggiornati. Le condizioni dell'operazione di pronti contro termine sono concordate con la clientela tenendo conto delle esigenze espresse e riportano un elevato grado di personalizzazione.

Gli strumenti sottostanti alle operazioni di pronti contro termine sono titoli di stato, il che riduce, quasi azzerandolo, il rischio di insolvenza per il cliente.

La Banca garantisce l'indipendenza nel sistema retributivo dei soggetti che prestano i servizi di investimento e accessori dalla raccolta e dai volumi realizzati e dalla performance conseguita nella gestione del portafoglio proprietario.

Fattispecie n. 2

Descrizione

La Banca distribuisce obbligazioni o certificati di deposito di propria emissione.

Servizi di investimento o accessori prestati

Nella fattispecie la Banca presta le seguenti attività: distribuzione di prodotti finanziari di propria emissione alla quale si applicano le regole previste per il servizio di collocamento, emissione di certificati di deposito.

Strumento finanziario oggetto dell'operazione

La fattispecie rileva qualora oggetto dell'operazione siano le obbligazioni emesse dalla Banca e certificati di deposito.

Tipologia di conflitto di interesse

La fattispecie di conflitto può essere ricondotta alla seguente tipologia prevista dall'art. 24 del Regolamento Congiunto, in quanto la Banca può:

- lett. b) essere portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente distinto da quello del cliente medesimo

Tale fattispecie operativa, infatti, costituisce per la Banca una forma di raccolta del risparmio, attività tipica dell'azienda bancaria, finalizzata ad aumentare i volumi di impiego.

Unità organizzative coinvolte

Le unità organizzative aziendali coinvolte nella fattispecie, in quanto partecipati alla prestazione dei servizi di investimento citati, sono: filiale, ufficio titoli

Misure adottate per la gestione

La Banca emette certificati di deposito su richiesta del cliente aventi rendimenti coerenti, per le varie scadenze, con quelli del mercato monetario.

La Banca emette prestiti obbligazionari aventi rendimenti coerenti, per le varie scadenze, con quelli del mercato finanziario.

I certificati di deposito emessi dalla Banca su richiesta del cliente sono garantiti dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

Tutti i prestiti obbligazionari emessi dalla Banca sono garantiti dal Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

La Banca garantisce l'indipendenza nel sistema retributivo dei soggetti che prestano i servizi di investimento e accessori dalla raccolta e dai volumi realizzati.

Fattispecie n. 3

Descrizione

La Banca colloca strumenti finanziari, comprese quote di Organismi di investimento collettivo di risparmio, emesse da società del Sistema del Credito Cooperativo. La Banca distribuisce prodotti finanziari offerti da società del Sistema del Credito Cooperativo. La Banca distribuisce servizi di investimento prestati da società del Sistema del Credito Cooperativo. La Banca distribuisce prodotti assicurativi offerti da società del Sistema del Credito Cooperativo, quali polizze di ramo III e di ramo V.

Servizi di investimento o accessori prestati

Nella fattispecie la Banca presta le seguenti attività: collocamento, attività di distribuzione di prodotti finanziari e/o assicurativi e/o servizi di investimento di terzi ai quali si applicano le regole del collocamento.

Strumento finanziario oggetto dell'operazione

La fattispecie rileva qualora oggetto dell'operazione siano gli strumenti finanziari, in particolare Oicr, prodotti finanziari, servizi di investimento, prodotti assicurativi, emessi o offerti da società del Sistema del Credito Cooperativo.

Tipologia di conflitto di interesse

La fattispecie di conflitto può essere ricondotta alle seguenti tipologie previste dall'art. 24 del Regolamento Congiunto, in quanto la Banca può:

- lett. b) essere portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente distinto da quello del cliente medesimo
- lett. e) ricevere da una persona diversa dal cliente, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze percepite per tale servizio.

Tale fattispecie operativa, infatti, costituisce per la Banca una fonte di reddito per le partecipazioni che essa possiede, direttamente o indirettamente, nella società che emette gli strumenti finanziari collocati o offre e/o gestisce i prodotti finanziari o assicurativi distribuiti.

Unità organizzative coinvolte

Le unità organizzative aziendali coinvolte nella fattispecie, in quanto partecipati alla prestazione dei servizi di

investimento citati, sono: filiale, ufficio titoli

Misure adottate per la gestione

La Banca garantisce l'indipendenza nel sistema retributivo dei soggetti che prestano il servizio di collocamento dai volumi collocati.

Fattispecie n. 4

Descrizione

Gli operatori che agiscono per conto della Banca prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti e gli altri servizi di investimento connessi con la consulenza.

Servizi di investimento o accessori prestati

Nella fattispecie la Banca presta le seguenti attività: consulenza in connessione con tutti gli altri servizi di investimento (ricezione e trasmissione di ordini, collocamento, distribuzione di prodotti finanziari di propria emissione, distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, distribuzione di servizi di investimento di terzi).

Strumento finanziario oggetto dell'operazione

La fattispecie rileva qualora oggetto dell'operazione sia qualsiasi strumento finanziario.

Tipologia di conflitto di interesse

La fattispecie di conflitto può essere ricondotta alle seguenti tipologie previste dall'art. 24 del Regolamento Congiunto, in quanto la Banca può:

- lett. b) essere portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente distinto da quello del cliente medesimo

In tali fattispecie, infatti, la Banca non presenta l'adeguata separatezza organizzativa per evitare potenziali distorsioni nella fornitura della consulenza, dovute al fatto che la stessa unità organizzativa presta anche i servizi connessi alla consulenza medesima.

Unità organizzative coinvolte

Le unità organizzative aziendali coinvolte nella fattispecie, in quanto partecipati alla prestazione dei servizi di investimento citati, sono: filiale, ufficio titoli

Misure adottate per la gestione

Coerentemente alle proprie dimensioni e specificità operative, ai sensi di quanto definito al cap. 5, la Banca non integra una completa segregazione funzionale ed operativa tra gli operatori addetti alla prestazione del servizio di consulenza e dei servizi di investimento connessi.

La Banca garantisce l'indipendenza nel sistema retributivo dei soggetti che prestano il servizio di consulenza dal volume o dalla tipologia delle operazioni realizzate dalla clientela.

La Banca adotta procedure interne e codici di comportamento che prevedono l'obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla clientela.

Fattispecie n. 5

Descrizione

La Banca presta il servizio di consulenza che si sostanzia in raccomandazioni relative ad operazioni aventi per oggetto obbligazioni di propria emissione in fase di collocamento.

La Banca presta il servizio di consulenza che si sostanzia in raccomandazioni relative ad operazioni aventi per oggetto certificati di deposito.

Servizi di investimento o accessori prestati

Nella fattispecie la Banca presta le seguenti attività: consulenza, distribuzione di prodotti finanziari di propria emissione (collocamento), emissione di certificati di deposito.

Strumento finanziario oggetto dell'operazione

La fattispecie rileva qualora oggetto dell'operazione siano i prestiti obbligazionari emessi dalla Banca, certificati di deposito.

Tipologia di conflitto di interesse

La fattispecie di conflitto può essere ricondotta alle seguenti tipologie previste dall'art. 24 del Regolamento Congiunto, in quanto la Banca può:

- lett. a) realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a spese del cliente
- lett. b) essere portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente distinto da quello del cliente medesimo
- lett. d) svolgere la medesima attività del cliente

In tali fattispecie, infatti, la Banca realizza la raccomandazione fornita mediante prestazione del servizio di consulenza ponendo in essere operazioni aventi per oggetto strumenti finanziari di propria emissione con prestazione del servizio di collocamento, già classificati come fattispecie di conflitto di interessi.

Unità organizzative coinvolte

Le unità organizzative aziendali coinvolte nella fattispecie, in quanto partecipati alla prestazione dei servizi di investimento citati, sono: filiale, ufficio titoli

Misure adottate per la gestione

Coerentemente alle proprie dimensioni e specificità operative, ai sensi di quanto definito al cap. 5, la Banca non integra una completa segregazione funzionale ed operativa tra gli operatori addetti alla prestazione del servizio di consulenza e di collocamento.

La Banca garantisce l'indipendenza nel sistema retributivo dei soggetti che prestano il servizio di consulenza dal volume o dalla tipologia delle operazioni realizzate dalla clientela.

La Banca adotta procedure interne e codici di comportamento che prevedono l'obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla clientela.

Fattispecie n. 6

Descrizione

La Banca presta il servizio di consulenza che si sostanzia in raccomandazioni relative ad operazioni aventi per oggetto il collocamento di strumenti finanziari, comprese quote di Organismi di investimento collettivo di risparmio, emessi da società del Sistema del Credito Cooperativo oppure il collocamento di strumenti finanziari offerti da società del Sistema del Credito Cooperativo oppure la distribuzione di servizi di investimento prestati da società del Sistema del Credito Cooperativo, oppure la distribuzione di prodotti assicurativi offerti da società del Sistema del Credito Cooperativo, quali polizze di ramo III e di ramo V.

Servizi di investimento o accessori prestati

Nella fattispecie la Banca presta le seguenti attività: consulenza, distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi, distribuzione di servizi di terzi, collocamento con o senza sottoscrizione a fermo.

Strumento finanziario oggetto dell'operazione

La fattispecie rileva qualora oggetto dell'operazione siano servizi e strumenti finanziari, comprese quote di Organismi di investimento collettivo di risparmio, emessi da società del Sistema oppure strumenti finanziari offerti da società del Sistema oppure prodotti assicurativi offerti da società del Sistema, quali polizze di ramo III e di ramo V.

Tipologia di conflitto di interesse

La fattispecie di conflitto può essere ricondotta alle seguenti tipologie previste dall'art. 24 del Regolamento Congiunto, in quanto la Banca può:

- lett. b) essere portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente distinto da quello del cliente medesimo
- lett. d) svolgere la medesima attività del cliente
- lett. e) ricevere da una persona diversa dal cliente, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze percepite per tale servizio.

In tali fattispecie, infatti, la Banca realizza la raccomandazione fornita ponendo in essere servizi ed operazioni

rientranti nelle fattispecie già illustrate di conflitto di interessi.

Unità organizzative coinvolte

Le unità organizzative aziendali coinvolte nella fattispecie, in quanto partecipati alla prestazione dei servizi di investimento citati, sono: filiale, ufficio titoli

Misure adottate per la gestione

Coerentemente alle proprie dimensioni e specificità operative, ai sensi di quanto definito al cap. 5, la Banca non integra una completa segregazione funzionale ed operativa tra gli operatori addetti alla prestazione del servizio di consulenza, di collocamento e all'attività di distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi. La Banca garantisce l'indipendenza nel sistema retributivo dei soggetti che prestano il servizio di consulenza dal volume o dalla tipologia delle operazioni realizzate dalla clientela. La Banca adotta procedure interne e codici di comportamento che prevedono l'obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla clientela.

Fattispecie n. 7

Descrizione

La Banca potrebbe attivare in futuro sistemi premianti e/o assegnare obiettivi di budget definiti per singolo prodotto finanziario.

Servizi di investimento o accessori prestati

Tutti i servizi di investimento.

Strumento finanziario oggetto dell'operazione

Tutti i prodotti finanziari.

Tipologia di conflitto di interesse

La fattispecie di conflitto può essere ricondotta alle seguenti tipologie previste dall'art. 24 del Regolamento Congiunto, in quanto il soggetto rilevante può:

- lett. b) essere portatore di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente distinto da quello del cliente medesimo
- lett. e) ricevere da una persona diversa dal cliente, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze percepite per tale servizio.

In tali fattispecie, infatti, i soggetti rilevanti che prestano servizi di investimento potrebbero tenere un comportamento non neutrale.

Unità organizzative coinvolte

Le unità organizzative aziendali coinvolte nella fattispecie, in quanto partecipati alla prestazione dei servizi di investimento citati, sono: filiale, ufficio titoli

Misure adottate per la gestione

La Banca governa l'insorgenza di tali situazioni di conflitto di interessi adottando adeguate misure di gestione.

Precisamente la Banca assegna obiettivi di budget aziendali e/o congegna sistemi aziendali incentivanti e/o attiva programmi di bonus interni in modo tale che:

- non prescindano dalla cura dell'interesse del cliente
- prevedano una diversificata distribuzione dei prodotti finanziari
- non siano di ostacolo e anzi promuovano ogni comportamento onesto, equo e professionale da parte dei soggetti rilevanti
- tengano conto della correttezza e della regolarità operativa dei soggetti rilevanti, mediante la previsione di efficaci meccanismi di controllo che costituiscano significativo elemento del sistema di determinazione di premi e bonus aziendali.

La Banca adotta procedure interne e codici di comportamento che prevedono l'obbligo per gli operatori di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni generiche fornite alla clientela.

9. INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE

Di seguito sono indicate le tipologie di conflitto di interesse per le quali la Banca ravvede la necessità di dare adeguata informativa alla clientela in quanto non è stato possibile individuare idonee misure organizzative, oppure le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengono giudicate sufficienti a eliminare il rischio di nuocere agli interessi della clientela al fine di consentirgli di prendere una decisione informata sul servizio di investimento, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto.

Per quanto riguarda le modalità mediante le quali verrà fornita l'informativa alla clientela, la Banca consegnerà il documento *Informativa precontrattuale* prima della stipula del *Contratto Quadro*, come indicato al cap. 3.

Il Consiglio di amministrazione dispone di fornire nel documento *Informativa precontrattuale* adeguata *disclosure* in forma scritta una tantum su *tutte* le fattispecie che originano conflitti di interesse mappate nella presente Policy.

Il Consiglio dispone altresì prudenzialmente che contestualmente alla richiesta di ogni operazione che possa generare un conflitto di interessi venga fornita al cliente anche una *disclosure* specifica in forma scritta resa tempo per tempo su tutte le fattispecie, fatta eccezione per le seguenti tipologie o circostanze di conflitto (per le quali la *disclosure* viene fornita una tantum nel documento *Informativa precontrattuale*):

- prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti combinata con la prestazione di altri servizi di investimento da parte della medesima unità organizzativa, in assenza di separatezza informativa
- attivazione di sistemi premianti e/o assegnazione di obiettivi di budget definiti per singolo prodotto finanziario.

Tale informativa non costituirà una autorizzazione a procedere, bensì una comunicazione preventiva di cui il cliente deve tenere conto per decidere consapevolmente. La Banca ritiene opportuno acquisire di volta in volta una firma del cliente per presa visione di tale informativa.

10. REGISTRO DEI CONFLITTI

L'art. 26 del Regolamento congiunto dispone che gli intermediari istituiscano e aggiornino in modo regolare un registro nel quale riportino, annotando i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento interessati, le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischi di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

La Banca istituisce un Registro nel quale rilevare, su base continuativa, le singole fattispecie di conflitto di interesse che in concreto sorgono nel corso dell'erogazione dei determinati servizi di investimento e per le quali si ravvede la necessità di darne informativa alla clientela.

Il Registro ha una funzione storica, al fine di tenere memoria delle tipologie di conflitti di interesse connessi all'erogazione dei singoli servizi di investimento emersi a partire dalla sua istituzione, nonché una funzione prospettica per evitare o mitigare il pregiudizio degli interessi dei clienti.

Si dispone che il Registro sia istituito e tenuto dalla funzione di Compliance.

La corretta gestione del Registro dei conflitti presuppone efficaci procedure di comunicazione tra la funzione

di Compliance e le unità organizzative aziendali preposte all'erogazione dei servizi, o in possesso di informazioni privilegiate, che potrebbero dar luogo a situazioni di conflitto lesive degli interessi dei clienti, affinché possa essere aggiornato con tempestività.

Il Registro dei conflitti di interesse viene tenuto dalla Banca in forma cartacea ed elettronica.

In un *Registro cartaceo* saranno annotate una tantum le singole fattispecie di conflitto riconducibili alla classificazione di cui all'art. 24 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia Consob, specificando il servizio di investimento, le categorie di strumenti finanziari e le unità organizzative interessate.

In un *Registro elettronico* sarà memorizzato l'archivio storico delle singole operazioni effettuate in situazione di conflitto di interesse, numerate progressivamente. Tale archivio storico è aggiornato e conservato elettronicamente mediante sistema informativo Iside. Le attività di monitoraggio e manutenzione dell'archivio elettronico sono svolte dalla funzione di Compliance, in collaborazione con la funzione Organizzazione.

11. AGGIORNAMENTO DELLA POLITICA

Al fine di garantire un'efficace gestione dei conflitti, la Banca assegna alla funzione di Compliance la responsabilità di garantire che la Politica di gestione dei conflitti sia nel tempo aggiornata al variare delle fattispecie di conflitto di interesse rilevate ovvero delle circostanze in grado di inficiare l'efficacia delle misure adottate per evitare il pregiudizio ai clienti.

La funzione di Compliance sottopone l'intero contenuto della presente Politica e la relativa sintesi contenuta nel documento *Informativa precontrattuale* ad una verifica ogni qualvolta si verifichi un cambiamento rilevante nell'operatività o nelle tipologie di servizi di investimento erogati che generano o potenzialmente sono in grado di generare conflitti di interesse.